

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e di zoonosi per il 2014 e che modifica la decisione di esecuzione 2013/722/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ad alcuni programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2014) 9650]

(2014/925/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 5 e 6,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 45, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (UE) n. 652/2014, stabilisce che per i programmi attuati nel 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni pertinenti dell'articolo 27 della decisione 2009/470/CE. La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.
- (2) La decisione 2008/341/CE della Commissione ⁽³⁾ dispone che, per essere approvati nel quadro dell'azione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CEE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie degli animali e zoonosi figuranti all'allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato della decisione 2008/341/CE.
- (3) La decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione ⁽⁴⁾ approva alcuni programmi nazionali per il 2014 e fissa la percentuale e l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
- (4) La decisione di esecuzione 2013/722/UE definisce anche le misure ammissibili al contributo finanziario dell'Unione. La Commissione ha tuttavia informato per iscritto gli Stati membri che alcune misure saranno considerate ammissibili solo se le attività svolte sono state attuate correttamente. Per esempio nel caso del programma di eradicazione della tubercolosi bovina approvato in Irlanda, il costo del test cutaneo di reazione alla tubercolina non era stato ritenuto ammissibile a causa dei risultati insoddisfacenti ottenuti negli anni precedenti.
- (5) In seguito ai progressi compiuti dalle autorità irlandesi competenti nell'attuazione del programma anzidetto, fatto riconosciuto dagli esperti della task force «tubercolosi», il test cutaneo di reazione alla tubercolina è stato approvato ai fini del contributo finanziario dell'Unione, come previsto nel programma presentato originariamente.
- (6) Il Portogallo ha presentato un programma modificato di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale. L'Ungheria ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia. La Danimarca ha ritirato la richiesta di un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 relativo a un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria e a un programma di eradicazione e sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. La Polonia ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia.

⁽¹⁾ GUL 155 del 18.6.2009, pag. 30.⁽²⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.⁽³⁾ Decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi. (GUL 115 del 29.4.2008, pag. 44).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione, del 29 novembre 2013, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi (GUL 328 del 7.12.2013, pag. 101).

- (7) La Commissione ha esaminato questi programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono conformi alla pertinente normativa veterinaria dell'Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell'allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno che siano approvati.
- (8) La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni tecniche e finanziarie intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per finanziare tali programmi. Da tale esame emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l'anno 2014, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.
- (9) Il contributo finanziario dell'Unione per alcuni programmi nazionali va pertanto adeguato. Per ottimizzare l'impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell'ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni zoonitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.
- (10) Tale esercizio di riassegnazione rende necessario apportare numerose modifiche a determinati contributi finanziari dell'Unione stabiliti nella decisione di esecuzione 2013/722/UE. Per motivi di trasparenza è opportuno indicare l'intera gamma dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi approvati per il 2014 interessati da tali modifiche.
- (11) Secondo il parere del laboratorio di riferimento dell'UE per la brucellosi e la tubercolosi, del 15 luglio 2014, il test di reazione a catena della polimerasi (PCR) dovrebbe essere considerato un ulteriore importante fase dell'esame batteriologico. Dovrebbe pertanto essere aggiunto alle misure ammissibili nell'ambito dei programmi di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine e della brucellosi ovina e caprina.
- (12) La legislazione veterinaria dell'Unione relativa alla febbre catarrale si applica soltanto agli animali domestici. Per ragioni di trasparenza, è opportuno chiarire che i programmi nazionali di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale riguardano solo gli animali domestici.
- (13) L'uso di costi unitari nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi è autorizzata con la decisione della Commissione C(2014) 1035 final ⁽¹⁾. I costi unitari per il campionamento sono calcolati in base alla retribuzione oraria, al tempo necessario ad eseguire il campionamento più il 7 % per spese generali.
- (14) In base alle informazioni fornite dall'Irlanda risulta che i costi di campionamento per alcuni test di tubercolinizzazione non sono interamente sostenuti dallo Stato membro. In tal caso il contributo dell'Unione dovrebbe basarsi sui costi reali sostenuti ai quali va applicata la percentuale decisa di cofinanziamento.
- (15) Dovrebbe anche essere chiarito che gli Stati membri non sono tenuti a prefinanziare la parte dei loro programmi attuati in paesi terzi.
- (16) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/722/UE.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del programma annuale modificato di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale presentato dal Portogallo

Il programma annuale modificato di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale presentato dal Portogallo il 12 settembre 2014 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

⁽¹⁾ Decisione C(2014) 1035 della Commissione, del 24 febbraio 2014, che autorizza l'uso di costi unitari nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

*Articolo 2***Approvazione del programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dall'Ungheria**

Il programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dall'Ungheria il 23 aprile 2014 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

*Articolo 3***Approvazione del programma annuale modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Lettonia**

Il programma annuale modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Lettonia il 5 novembre 2014 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

*Articolo 4***Approvazione del programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia**

Il programma annuale modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia il 7 novembre 2014 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

*Articolo 5***Modifiche della decisione di esecuzione 2013/722/UE**

La decisione di esecuzione 2013/722/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente:
«iii) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 5 100 000 EUR per la Spagna;
 - ii) 150 000 EUR per la Croazia;
 - iii) 2 715 000 EUR per l'Italia;
 - iv) 805 000 EUR per il Portogallo;
 - v) 1 560 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«2. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1:»;
- 4) all'articolo 3, paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente:
«i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»;
- 5) all'articolo 3, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 12 700 000 EUR per l'Irlanda;
 - ii) 14 000 000 EUR per la Spagna;
 - iii) 330 000 EUR per la Croazia;
 - iv) 5 100 000 EUR per l'Italia;
 - v) 1 035 000 EUR per il Portogallo;
 - vi) 31 000 000 EUR per il Regno Unito.»;

6) all'articolo 3, il testo al paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, quando i costi della tuberculinizzazione non siano direttamente sostenuti dallo Stato membro, il contributo finanziario dell'Unione è limitato al 50 % dei costi reali sostenuti dallo Stato membro per l'acquisto della tubercolina.»;

7) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente:

«i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»;

8) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) e non supera i seguenti importi:

- i) 7 300 000 EUR per la Spagna;
- ii) 385 000 EUR per la Croazia;
- iii) 3 935 000 EUR per l'Italia;
- iv) 160 000 EUR per Cipro;
- v) 1 125 000 EUR per il Portogallo.»;

9) all'articolo 5, il testo al paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli animali domestici presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.»;

10) all'articolo 5, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) e non supera i seguenti importi:

- i) 11 000 EUR per il Belgio;
- ii) 100 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 72 000 EUR per la Germania;
- iv) 3 000 EUR per l'Estonia;
- v) 75 000 EUR per la Grecia;
- vi) 850 000 EUR per la Spagna;
- vii) 170 000 EUR per la Francia;
- viii) 2 150 000 EUR per l'Italia;
- ix) 6 000 EUR per la Lettonia;
- x) 8 000 EUR per la Lituania;
- xi) 5 000 EUR per Malta;
- xii) 5 000 EUR per l'Austria;
- xiii) 25 000 EUR per la Polonia;
- xiv) 155 000 EUR per il Portogallo;
- xv) 115 000 EUR per la Romania;
- xvi) 16 000 EUR per la Slovenia;
- xvii) 25 000 EUR per la Slovacchia;
- xviii) 5 000 EUR per la Finlandia.»;

11) all'articolo 6, paragrafo 8, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) e non supera i seguenti importi:

- i) 1 000 000 EUR per il Belgio;
- ii) 70 000 EUR per la Bulgaria;

- iii) 175 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 3;
- iv) 710 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 4;
- v) 320 000 EUR per la Danimarca;
- vi) 980 000 EUR per la Germania;
- vii) 10 000 EUR per l'Estonia;
- viii) 25 000 EUR per l'Irlanda;
- ix) 860 000 EUR per la Grecia;
- x) 1 390 000 EUR per la Spagna;
- xi) 1 360 000 EUR per la Francia;
- xii) 205 000 EUR per la Croazia;
- xiii) 1 700 000 EUR per l'Italia;
- xiv) 95 000 EUR per Cipro;
- xv) 75 000 EUR per la Lettonia;
- xvi) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvii) 1 940 000 EUR per l'Ungheria;
- xviii) 20 000 EUR per Malta;
- xix) 2 880 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xx) 1 190 000 EUR per l'Austria;
- xxi) 20 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 2;
- xxii) 3 180 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 6;
- xxiii) 35 000 EUR per il Portogallo;
- xxiv) 250 000 EUR per la Romania;
- xxv) 35 000 EUR per la Slovenia;
- xxvi) 2 500 000 EUR per la Slovacchia;
- xxvii) 150 000 EUR per il Regno Unito.»;

12) all'articolo 7, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) e non supera i seguenti importi:

- i) 150 000 EUR per la Bulgaria;
- ii) 710 000 EUR per la Germania;
- iii) 35 000 EUR per la Francia;
- iv) 145 000 EUR per la Croazia;
- v) 170 000 EUR per la Lettonia;
- vi) 60 000 EUR per l'Ungheria;
- vii) 835 000 EUR per la Romania;
- viii) 485 000 EUR per la Slovacchia.»;

13) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

14) all'articolo 8, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) non supera 815 000 EUR per l'Italia.»;

15) all'articolo 9, paragrafo 4, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) e non supera i seguenti importi:

- i) 50 000 EUR per il Belgio;
- ii) 15 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 15 000 EUR per la Repubblica ceca;
- iv) 65 000 EUR per la Germania;
- v) 5 000 EUR per l'Estonia;
- vi) 70 000 EUR per l'Irlanda;
- vii) 15 000 EUR per la Grecia;
- viii) 65 000 EUR per la Spagna;
- ix) 120 000 EUR per la Francia;
- x) 40 000 EUR per la Croazia;
- xi) 1 115 000 EUR per l'Italia;
- xii) 20 000 EUR per Cipro;
- xiii) 20 000 EUR per la Lettonia;
- xiv) 10 000 EUR per la Lituania;
- xv) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvi) 165 000 EUR per l'Ungheria;
- xvii) 5 000 EUR per Malta;
- xviii) 160 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xix) 25 000 EUR per l'Austria;
- xx) 95 000 EUR per la Polonia;
- xxi) 25 000 EUR per il Portogallo;
- xxii) 165 000 EUR per la Romania;
- xxiii) 45 000 EUR per la Slovenia;
- xxiv) 25 000 EUR per la Slovacchia;
- xxv) 40 000 EUR per la Finlandia;
- xxvi) 30 000 EUR per la Svezia;
- xxvii) 140 000 EUR per il Regno Unito.»;

16) all'articolo 10, paragrafo 4, il testo alla lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) e non supera i seguenti importi:

- i) 260 000 EUR per il Belgio;
- ii) 330 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 165 000 EUR per la Repubblica ceca;
- iv) 2 390 000 EUR per la Germania;
- v) 45 000 EUR per l'Estonia;
- vi) 755 000 EUR per l'Irlanda;
- vii) 1 355 000 EUR per la Grecia;

- viii) 1 525 000 EUR per la Spagna;
- ix) 7 700 000 EUR per la Francia;
- x) 2 115 000 EUR per l'Italia;
- xi) 300 000 EUR per la Croazia;
- xii) 815 000 EUR per Cipro;
- xiii) 65 000 EUR per la Lettonia;
- xiv) 75 000 EUR per la Lituania;
- xv) 30 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvi) 660 000 EUR per l'Ungheria;
- xvii) 15 000 EUR per Malta;
- xviii) 465 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xix) 175 000 EUR per l'Austria;
- xx) 1 220 000 EUR per la Polonia;
- xxi) 475 000 EUR per il Portogallo;
- xxii) 1 060 000 EUR per la Romania;
- xxiii) 115 000 EUR per la Slovenia;
- xxiv) 170 000 EUR per la Slovacchia;
- xxv) 100 000 EUR per la Finlandia;
- xxvi) 105 000 EUR per la Svezia;
- xxvii) 1 475 000 EUR per il Regno Unito.»;

17) all'articolo 11, paragrafo 6, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) e non supera i seguenti importi:

- i) 1 665 000 EUR per la Bulgaria;
- ii) 1 300 000 EUR per la Grecia;
- iii) 460 000 EUR per l'Estonia;
- iv) 140 000 EUR per l'Italia;
- v) 1 400 000 EUR per la Croazia;
- vi) 400 000 EUR per la Lettonia;
- vii) 2 350 000 EUR per la Lituania;
- viii) 1 970 000 EUR per l'Ungheria;
- ix) 6 400 000 EUR per la Polonia;
- x) 3 000 000 EUR per la Romania;
- xi) 810 000 EUR per la Slovenia;
- xii) 285 000 EUR per la Slovacchia;
- xiii) 250 000 EUR per la Finlandia.»;

18) all'articolo 11, paragrafo 7, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) non supera:

- i) 110 000 EUR per la parte del programma estone attuata nella Federazione russa;
- ii) 400 000 EUR per la parte del programma lettone attuata in Bielorussia;
- iii) 1 110 000 EUR per la parte del programma lituano attuata in Bielorussia;

- iv) 1 500 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Ucraina;
- v) 95 000 EUR per la parte del programma finlandese attuata nella Federazione russa.»
- 19) all'articolo 13, il testo al paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell'UE unicamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 7.»
- 20) all'allegato I, la tabella al punto 3 è sostituita dalla seguente:
- «3. Tubercolinizzazione (programmi sulla tubercolosi dei bovini):

(in EUR)

Stato membro	Costo unitario
Croazia Portogallo	1,12
Spagna	2,63
Irlanda Italia Regno Unito	4,36»

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione